



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile, in persona del giudice designato, dott. Ivano Caputo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2907/2003 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente

TRA

GIORDANO Antonio, elettivamente domiciliato in Potenza presso lo studio dell'Avv. Giovanni Laucello, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avv. Ugo Campese, giusta procura a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

E

BANCA DI ROMA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Potenza presso lo studio dell'Avv. Rosanna Coluzzi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti

-CONVENUTA-

NONCHE'

CAPITALIA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Potenza presso lo studio dell'Avv. Rosanna Coluzzi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti

-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-

avente ad oggetto: nullità contrattuale

Conclusioni : come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.10.2003 Giordano Antonio evocava in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca di Roma s.p.a., esponendo di essere proprietario di n. 1260 quote di partecipazione al capitale

SENTENZA
N. 938/1h
REGISTRO
N. 2907/03
CRONOLOGICO
N. 10186/1h
RECELI
N. 1106/1h
Data a...
1h-05-1h
Data...
18-08-1h
Data Deposito Minuta
= 2 OTT. 2014
Data Pubblicazione
= 2 OTT. 2014
Oggetto
Nullità
contrattuale

della Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi, Società Cooperativa a responsabilità limitata e, precisamente, dei certificati nominativi : a) serie Z n. 02517 del 19.6.1989 per n. 8 azioni del valore nominale di lire diecimila; b) serie Z n. 01917 del 5.7.1988 per n. 105 azioni del valore nominale di lire diecimila; c) serie I n. 00132 del 5.7.1988 per n. 299 azioni del valore nominale di lire diecimila; d) serie I n. 00131 del 5.7.1988 per n. 299 azioni del valore nominale di lire diecimila; e) serie I n. 00133 del 5.7.1988 per n. 299 azioni del valore nominale di lire diecimila; f) serie Z n. 01918 del 5.7.1988 per n. 100 azioni del valore nominale di lire diecimila; g) serie Z n. 01963 del 19.5.1988 per n. 147 azioni del valore nominale di lire diecimila; h) serie B n. 00499 del 19.5.1988 per n. 3 azioni del valore nominale di lire diecimila; che siffatte azioni, a seguito di fusione per incorporazione della Banca emittente, erano state convertite, nel corso dell'anno 1992, nel certificato nominativo n. 2320, intestato ad esso attore, rappresentante n. 50.400 azioni della Banca Mediterranea s.p.a.; che, con atto del 27.7.1990, egli aveva prestato fideiussione, sino alla concorrenza di lire 400.000.000, in favore della Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi, per un fido valido fino a revoca da utilizzarsi in conto corrente concesso alla FI.CO.IM s.r.l.; che, sempre in data 27.7.1990, aveva costituito in pegno a favore della medesima Banca le n. 1260 azioni di partecipazione al capitale sociale di sua proprietà, a garanzia del fido concesso alla FI.CO.IM s.r.l.; che, con decreto del Presidente del Tribunale di Avellino, era stato ingiunto alla FI.CO.IM. s.r.l. di pagare, in favore della Banca Mediterranea s.p.a. (incorporante per fusione la Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi), la somma di lire 846.750.735, oltre interessi convenzionali dal 19.9.1994; che il decreto era stato opposto dalla società ingiunta; che, con sentenza n. 9 del 1993, il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della società di fatto Celif di Minicozzi Maria Grazia e Giordano Antonio; che, a seguito di ricorso del curatore fallimentare, il Tribunale di Benevento aveva autorizzato il sequestro giudiziario di n. 50.400 azioni intestate ad esso attore; che il sequestro era stato eseguito in Potenza presso la sede della Banca Mediterranea s.p.a.; che il fallimento era stato successivamente revocato dal Tribunale di Benevento con sentenza del 21.3.2001, passata in giudicato; che, conseguentemente, il giudizio di convalida del sequestro giudiziario, pendente in secondo grado tra la FI.CO.IM s.r.l. e la curatela fallimentare, era stato dichiarato interrotto; che, pertanto, il sequestro giudiziario

era divenuto inefficace; che esso attore aveva richiesto la riconsegna del certificato nominativo a lui intestato, sennonchè la Banca Mediterranea s.p.a. aveva risposto che la posizione de qua rientrava tra quelle cedute a Banca di Roma, alla quale veniva reiterata la medesima richiesta; che, inoltre, la predetta Banca gli aveva richiesto il pagamento della somma di lire 865.750.835, invitandolo ad attivarsi per consentire la vendita delle azioni costituite in pegno a suo favore; che la Banca emittente non aveva titolo per trattenere il certificato nominativo n. 2320, a lui intestato, in quanto il pegno era stato costituito in violazione del divieto di cui agli artt. 2358-2464-2483 e 2522 c.c.; che, in ogni caso, il pegno, così come costituito, era inefficace, in quanto non annotato nel libro soci della società emittente.

Sulla base di quanto esposto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertare e dichiarare la invalidità, nullità e/o inefficacia del pegno costituito riguardo a n. 1260 quote di partecipazione al capitale della Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi, Società Cooperativa a Responsabilità limitata; 2. Condannare la Banca di Roma s.p.a. a restituire all'attore il certificato nominativo predetto; 3. Condannare la Banca di Roma s.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla mancata tempestiva restituzione del certificato, da quantificarsi in corso di causa e da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Banca di Roma s.p.a., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal processo. L'attore veniva, quindi, autorizzato a chiamare in causa la Capitalia s.p.a., che si costituiva in giudizio contestando la domanda.

All'esito dell'espletata istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.5.2014.

2. Va opportunamente premesso che, a seguito della costituzione della Capitalia s.p.a., non ha più formato oggetto di discussione la questione attinente alla titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso, sicchè è nei confronti della suddetta società che va esaminata, nel merito, la domanda proposta dall'attore.

3. Ciò posto, ritiene il giudicante che la domanda principale sia fondata e vada accolta, per le ragioni di seguito esposte.



L'attore ha allegato di essere intestatario dei certificati nominativi emessi dalla Banca Popolare Cooperativa di Pescopagano, meglio descritti in atto introduttivo. Ha pure allegato di aver costituito in pegno i suddetti titoli in favore della medesima Banca, con atto del 24.7.1990, riconfermato il successivo 20.9.1991, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla FI.CO.IM s.r.l.

E' pacifico, poi, perché non contestato dalle controparti, che, nel corso dell'anno 1992, le azioni intestate all'attore siano state convertite nel certificato nominativo n. 2320, rappresentante n. 50.400 azioni della Banca Mediterranea s.p.a., del valore nominale di lire cinquemila cadauna.

Orbene, il nucleo centrale della controversia verte intorno alla portata soggettiva del divieto sancito in tema di società per azioni dall'art. 2358 comma 2° c.c. - a mente del quale *"la società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia"* - discutendosi, in particolare, circa l'applicabilità dello stesso alle società cooperative e, più precisamente, alle Banche Popolari (categoria nella quale rientra la Banca emittente).

Sul punto si fronteggiano due orientamenti.

Un primo orientamento sostiene la non estensibilità di tale divieto alle Banche Popolari, argomentando dalla mancanza di una esplicita norma di rinvio e dalla ritenuta volontà del legislatore di ricomprendere tali banche nel *genus* delle cooperative.

Un altro orientamento, muovendo dall'idea secondo cui le Banche Popolari siano soltanto formalmente società cooperative, propugna l'estensibilità del divieto anche a tali istituti di credito.

Questo secondo orientamento appare più convincente, in primo luogo per la necessità, ricorrente nell'attività bancaria più che nelle società cooperative, di tutelare adeguatamente l'integrità del capitale sociale, ed in secondo luogo per la natura di principio generale dell'art. 2358 c.c., applicabile in mancanza di espressa previsione contraria.

Ne deriva la nullità dell'atto costitutivo del pegno, con conseguente insussistenza, in capo alla Capitalia s.p.a., di un valido titolo per trattenere i titoli azionari intestati all'attore.

Ad ogni buon conto, anche a non voler condividere la tesi che conduce alla nullità dell'operazione negoziale in esame, la Banca chiamata in causa sarebbe

ugualmente tenuta a restituire i titoli costituiti in pegno, e tanto alla stregua dell'inefficacia del vincolo pignoratorio, in quanto non annotato nel libro soci della società emittente.

Ed invero, per i titoli nominativi, quali sono, nella specie, quelli costituiti in pegno dall'attore, è previsto dall'art. 2024 c.c. che "nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro".

Trattasi di norma generale, che corrisponde a quella speciale di cui all'art. 3 co.4° del r.d. 29 marzo 1942 n.239 in materia di carenza d'efficacia del vincolo - nei confronti dell'emittente - in difetto della doppia annotazione.

Né vale invocare, con riferimento al pegno di azioni sociali, il disposto di cui all'art. 2786 c.c. (a mente del quale "*il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa*"), dovendosi con ciò intendere che il possesso del titolo rappresentativo in mano al creditore integra la disponibilità di tutti i diritti inerenti al titolo stesso nei confronti del debitore e dei terzi), dovendo tale norma generale cedere alla prevalenza delle norme speciali sui titoli di credito nominativi (così, testualmente, Cass. n. 6596/1996, secondo cui, in definitiva, il pegno di titoli azionari non ha effetto, nei confronti della società emittente, se non in seguito all'annotazione nel libro dei soci: e ciò non soltanto per l'esercizio dei diritti sociali, ma per l'effettiva disponibilità del titolo azionario, comportante l'esercizio del diritto di credito rappresentato dal titolo stesso).

Nel caso in esame, non è stata dimostrata dalla Capitalia s.p.a. – senz'altro onerata in tal senso, in virtù del principio di prossimità delle fonti di prova – l'annotazione del vincolo nel libro soci, il che è sufficiente per ritenere inefficace il pegno costituito dall'attore, come da questi dedotto in via subordinata. Pertanto, anche sotto tale angolazione, la Capitalia s.p.a. va condannata a restituire all'attore il certificato nominativo ad esso intestato, avente n. 2320, rappresentante n. 50.400 azioni della Banca Mediterranea s.p.a., del valore nominale di lire cinquemila cadauna.

4. Non può, viceversa, trovare accoglimento la domanda di risarcimento, in mancanza di prova - ed, ancor prima, di allegazione - di un pregiudizio giuridicamente risarcibile, ricollegabile, in via diretta ed immediata, alla condotta della Capitalia s.p.a.



5. L'obiettivo controvertibilità delle questioni trattate, con particolare riferimento all'assenza di orientamenti univoci in ordine alla domanda principale di nullità, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile, in persona del giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) dichiara la nullità del pegno relativo ai certificati nominativi di azioni, convertite nel certificato nominativo intestato a Giordano Antonio, avente n. 2320, e rappresentante n. 50.400 azioni del capitale sociale della Banca Mediterranea s.p.a.;
- b) condanna Capitalia s.p.a. a restituire all'attore il certificato nominativo sopra indicato;
- c) rigetta la domanda risarcitoria;
- d) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Potenza, il 2/10/2014

Il Giudice

Dott. Ivano Caputo

Ivano Caputo

IL CANCELLIERE
- Anna Carmela Telesca



TRIBUNALE DI POTENZA
Depositato in Cancelleria
Potenza, il 7/2/2014

Anna Carmela Telesca